

**SEDE**

00187 ROMA  
VIA LOMBARDIA 30  
TEL. 06.420.359.1  
FAX 06.484.704  
e-mail: dpo.uilca@uilca.it  
pagina web: www.uilca.it



---

**UILCA – UIL CREDITO, ESATTORIE E ASSICURAZIONI**

Aderente a Union Network International - UNI  
DIPARTIMENTO POLITICHE PARI OPPORTUNITA'

Roma, 24 Luglio 2007

**Rettifica del criterio di computo del periodo di congedo di maternità ante partum**

L'Istituto Nazionale Previdenza Sociale, con il messaggio n. **18311** del 12 luglio 2007, riesamina le regole per l'**astensione dal lavoro per congedo di maternità precedente al parto**, di cui usufruiscono le lavoratrici, in base alle disposizioni fornite dalla sentenza n. 1401/2001 della Corte di Cassazione.

L'Inps, in particolare, ha stabilito che il periodo di astensione precedente al parto deve essere determinato senza includere la data presunta del parto che, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il dies a quo per computare a ritroso il periodo in questione.

Per determinare la data in cui inizia il periodo di maternità, il datore di lavoro **deve calcolare due mesi a ritroso, senza considerare nel computo la data presunta di nascita**. In questo modo, nel caso in cui la data presunta e la data effettiva coincidano, il periodo di congedo di maternità sarà pari a cinque mesi ed un giorno.

Il messaggio è stato concordato con il Ministero del lavoro. Le precedenti istruzioni prevedevano che i due mesi precedenti la data presunta del parto andavano conteggiati a ritroso, partendo dalla data presunta del parto e includendo nel computo anche tale giorno (circolare Inps n. 134382/82).

Simona Cambiati  
Dipartimento Politiche Pari Opportunità